

OGGETTO: Passo carrabile di V.le Matteotti 425: richiesta di modifica presentata dalle Opere Sociali Don Bosco.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si sottopone alla Giunta Comunale, come da comunicazione del Settore Infrastrutture a Rete, Riqualificazione Urbana, Mobilità, la richiesta di autorizzazione alla modifica del passo carrabile di V.le Matteotti n.425;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di applicare, ravvisata l'eccezionalità dell'intervento, il comma 7 dell'art.48 del vigente Regolamento Edilizio Comunale e quindi di autorizzare, in deroga all'art.48 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, la modifica del passo carrabile di V.le Matteotti n.425, richiesta dalle Opere Sociali Don Bosco e consistente nell'allargamento dagli attuali m.5,20 a m.8,80.

R E L A Z I O N E

Da parte delle Opere Sociali Don Bosco, nella persona del legale rappresentante Don Carlo Pavani, è pervenuta richiesta (P.G. 59289 del 16.07.04), di autorizzazione alla modifica del passo carrabile di V.le Matteotti 425 e segnaletica stradale. La richiesta indirizzata al Sig.Sindaco e al Settore Infrastrutture a Rete è stata trasmessa allo Scrivente Settore. Quest'ultimo ha pertanto avviato la procedura per il rilascio della concessione per passo carrabile, acquisendo i consueti pareri della Polizia Locale e del Settore Infrastrutture a Rete, Riqualificazione Urbana, Mobilità. Da parte della Polizia Locale è pervenuto parere favorevole datato 09.08.2004.

Il Settore Infrastrutture a Rete, Riqualificazione Urbana, Mobilità con note del 13.09.04 Prot.Sez.n.4164 e del 09.11.04 Prot.Sez.n.4575, ha comunicato allo Scrivente Settore che la modifica richiesta, consistente nell'allargamento del passo carraio (dagli attuali m.5,20 a

m.8,80) ubicato in V.le Matteotti, 425 può essere autorizzata solo in via eccezionale dalla Giunta Comunale, in deroga all'art.48, del vigente Regolamento Edilizio.

Nell'ultima suddetta nota il Settore Infrastrutture a Rete, Riqualificazione Urbana, Mobilità ha precisato che "il pullman normalmente utilizzato a supporto delle attività didattiche e ricreative e di conseguenza gli automezzi articolati per la consegna settimanale degli approvvigionamenti al servizio mensa interno sono impossibilitati ad accedere alla spazio privato attraverso un passo carraio di dimensioni conformi all'art.48 del succitato Regolamento Edilizio." e che "Tali opere saranno a cura ed onere del richiedente nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. taglio del marciapiede con fresa con disco;
2. rimozione dell'asfalto colato dell'intero passo;
3. rimozione dei cordoni esistenti e successiva posa in opera delle lastre in granito per accessi carrai spessore cm.15-20, larghezza cm.40 con risvolto laterale;
4. formazione sottofondo mediante calcestruzzo di cemento R/325 e ql 2 al mc.per uno spessore non inferiore a cm.15 con rete elettrosaldata;
5. pavimentazione in asfalto naturale per marciapiede spessore cm.2 con successivo spandimento di graniglia per l'area dell'intero passo."

Il Settore Tributi, non avendo alcuna competenza tecnica, non può esprimersi in merito alla possibilità di deroghe al Regolamento Edilizio.

Come richiesto dal Settore Infrastrutture a Rete, Riqualificazione Urbana, Mobilità, si rimette pertanto a Codesta Spett.le Giunta Comunale la valutazione sull'eccezionalità dell'intervento e la decisione sull'applicazione dell'art.48, c.7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale e quindi l'autorizzazione alla realizzazione della modifica del passo carrabile di V.le Matteotti n.425.

Si riporta l'art.48 comma.7, che recita: "La realizzazione di passi carrabili è consentita anche in assenza di una o più delle condizioni di cui al precedente comma 2, in casi eccezionali e di comprovata impossibilità a realizzare diversamente l'accesso."

L'art.48 comma 2, che recita: "L'apertura di passi carrabili, da realizzarsi a spese dell'edificante, è consentita ove:

- la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a m.4,50 e non sia superiore a m.6,50;
- la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non sia inferiore a m.12;

- la distanza da un altro passo carrabile non sia inferiore a m.2 ed inoltre la distanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal confine di proprietà non sia inferiore a m.1,00.

IL FUNZIONARIO
(dott. Rosangela Berardi)

Sesto San Giovanni 2 dicembre 2004